

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**

 Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna

 Riserva Naturale Bosco
della Frattona

 Riserva Naturale
Onferno

 Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. 70 del 28/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **15:00** in modalità videoconferenza su LIFESIZE, si è riunito il **COMITATO ESECUTIVO**, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai Sigg.:

VENTURI ANTONIO	PRESIDENTE	Presente
CAVALLI MANUEL	COMPONENTE	Presente
NICOLARDI ALFONSO	COMPONENTE	Presente
NICOLETTI CRISTINA	COMPONENTE	Presente
GHINI MAURO	COMPONENTE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assiste il DIRETTORE GHIRELLI FABIO.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Sig. VENTURI ANTONIO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

IL COMITATO ESECUTIVO

Normativa:

- L.R. 23/12/2011, n. 24 che istituisce e norma gli Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di bilancio 2018;
- Statuto dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna.

Motivo del provvedimento:

Visto che:

_ ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

_ l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

_ l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;
3. previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato che:

_ fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, l'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente una razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

_ la razionalizzazione periodica deve essere approvata dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente;

_ i provvedimenti di razionalizzazione devono poi essere trasmessi in modalità telematica alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente;

_ sempre l'art. 20 prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria deliberata nel 2017, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano anch'essa alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo e alla Corte dei conti;

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare il piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2019 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni, secondo le risultanze di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che l'Ente al 31.12.2019 possedeva 1 sola partecipazione in I.F. Imola Faenza Tourism Company società consortile a responsabilità limitata, acquisita nel corso dell'anno 2019, e che quindi non sussiste il presupposto per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria 2017;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, conservato presso il Settore Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **APPROVARE** il piano di razionalizzazione periodica 2020 (con riferimento al 31.12.2019), come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo;
3. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente, con le modalità indicate dall'art. 20 del TUSP;
4. **DARE ATTO** che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Successivamente con votazione unanime e palese;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **18** del **28.12.2020**

IL PRESIDENTE
VENTURI ANTONIO

IL DIRETTORE
GHIRELLI FABIO

**REVISIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2019 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE**

Riepilogo partecipazioni dirette

Prog.	Codice fiscale	Denominazione	Anno costituz.	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Dir_1	04044300376	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	1991	0,365%	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	NO	NO	NO	NO

Riepilogo partecipazioni indirette

L'Ente non detiene partecipazioni indirette oggetto di rilevazione.

Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2019



Schede società partecipate direttamente

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata:

IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.

Tipo partecipazione: diretta al 0,365%

Attività svolta:

Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

La società svolge le funzioni inerenti l'accoglienza e la promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della romagna), attraverso il modello DMC (Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promo-commercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica. La società è stata costituita a seguito del perfezionamento, in data 20 luglio 2016, della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l., con effetti contabili a far data al 1° gennaio 2016.

Condizioni art. 20 co.2:

Numero medio dipendenti	7
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 336.572
Compensi amministratori	€0
Compensi componenti organo di controllo	€ 9.984

FATTURATO	
2019	€ 920.060,00
2018	€ 821.565,00
2017	€ 832.473,00
FATTURATO MEDIO	€ 858.032,66

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2019	€ 8.784,00
2018	€ -2.170,00
2017	€ 4.671,00

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Soggetto di ambito territoriale allargato previsto dalla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 che promuove il territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Romagna. Svolge le funzioni inerenti all'accoglienza e promozione turistica. E' il risultato dell'aggregazione (20 luglio 2016) tra Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. La società svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nel settore dell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito Imolese-faentino.

=====

Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione

Non si procede alla predetta relazione in quanto negli anni 2018 e precedenti l'Ente non possedeva alcuna partecipazione.
Dismissione del patrimonio immobiliare finalizzata alla soddisfazione dei creditori sociali da parte del curatore fallimentare. I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola	
 Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

Proposta n. 2020 / 560
 SERVIZIO SEGRETERIA PROTOCOLLO

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/12/2020

IL DIRETTORE
 GHIRELLI FABIO
 (sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**

 Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna

 Riserva Naturale Bosco
della Frattona

 Riserva Naturale
Onferno

 Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Proposta n. 2020 / 560
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito ai quali si osserva che

.....
.....
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 21/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Certificato di pubblicazione

Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 70 del 28/12/2020

SERVIZIO SEGRETERIA PROTOCOLLO

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2020 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2021 al 22/01/2021.

Li, 07/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)